

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO AI LEGALI
ESTERNI DELL'ASP DI MESSINA**

(Approvato con deliberazione n. 2747de DEL 17 LUG. 2024



INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI LEGALI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 3 - TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI.

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO

ART. 6 - COMPENSI

ART. 7 - OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO

ART. 8 – REVOCA DEGLI INCARICHI

ART. 9 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

ART. 10 - NORME DI RINVIO

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'affidamento di servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (di seguito Codice dei contratti pubblici) che, ai sensi del precedente art. 13 comma 2, sono esclusi dall'applicazione del medesimo Codice, - allorchè l'ASP di Messina (di seguito Azienda) sia obbligata ad individuare un legale esterno per il caso di impossibilità della U.O.C. Servizio Legale Avvocatura (di seguito Avvocatura interna), cui in via principale è conferito il patrocinio legale dell'Azienda.
2. Si ravvisa, di norma, l'impossibilità della Avvocatura interna nei seguenti casi:
 - a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche o materie di particolare specificità o che richiedono competenza specialistica elevata;
 - b) particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
 - c) eccezionale serialità del contenzioso tale da comportare un carico di lavoro difficilmente gestibile dall'Avvocatura interna;
 - d) concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Avvocatura interna;
 - e) contingenza di un rilevante carico di lavoro dell'Avvocatura interna ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale della stessa;
 - f) incompatibilità, conflitto di interessi o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli avvocati dell'Avvocatura interna.
3. In questi casi, il conferimento degli incarichi ai legali esterni configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, non assumendo rilevanza ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione in esame né il valore economico del contratto né l'eventuale superamento della soglia comunitaria stabilita.
4. L'affidamento dei servizi di cui sopra deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 (principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato), 28 e 49 del Codice dei contratti pubblici, nonché dei principi economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI LEGALI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I servizi legali di cui all'art 56 comma 1 lett. h) del Codice dei Contratti pubblici possono ricondursi esclusivamente alle tipologie di servizi nello stesso indicati, rilevando a tal fine la peculiarità che l'incarico professionale debba esser affidato per un'esigenza puntuale ed episodica dell'Azienda.
2. In particolare, tra i servizi legali di cui all'art. 56 comma 1 lett. h) rilevano i seguenti incarichi:
 - a) patrocinio legale conferito in relazione ad una specifica lite già instaurata;
 - b) servizi di assistenza e consulenza legale che siano preparatori alla difesa dell'Azienda nell'ambito di un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, purché in presenza di un "indizio concreto" o di una "probabilità elevata" che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento. In questo caso, pertanto, deve essere già individuabile uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'Azienda intende valutare l'attivazione. A titolo esemplificativo, può considerarsi un "indizio concreto" il caso in cui l'Azienda intenda valutare la fondatezza di

pretese avanzate nei propri confronti da parte di soggetti terzi, le possibili strategie difensive e l'eventuale opportunità di addivenire a conciliazione o, ancora, il caso in cui l'Azienda stessa abbia ricevuto un atto di messa in mora o altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione. La "probabilità elevata" che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziale, arbitrale o di conciliazione può sussistere, sempre a titolo esemplificativo, quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali oppure quando rientri in una fattispecie analoga a precedenti, già oggetto di contenzioso pregresso.

ARTICOLO 3

ISTITUZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ALBO ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI.

1. Per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa a legali esterni per la tutela degli interessi dell'Azienda è istituito apposito Albo (in ultimo, revisionato ai sensi del previgente regolamento ed approvato con deliberazione n. 2522/DG dell'11/07/2024) di professionisti e di studi associati professionali, la cui tenuta è demandata alla U.O.C. Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologie di contenzioso, all'interno delle quali i professionisti vanno inseriti in ordine alfabetico:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale - Cassazione Civile.

3. L'Albo di cui sopra è unico e sarà sempre **aperto e l'iscrizione avviene su domanda del professionista (singolo o associato) presentata esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione**, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell'Azienda (<https://concorsi.asp.messina.it>) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
4. Nella domanda di partecipazione è obbligo comunicare il proprio indirizzo **personale** di posta elettronica certificata (PEC) nella relativa istanza. L'Azienda utilizzerà per ogni comunicazione, esclusivamente la PEC, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. Il professionista ha l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'Azienda eventuali/successive variazioni dell'indirizzo di PEC personale e, **contestualmente, è onere dello stesso effettuare tale variazione sulla piattaforma informatica**, che permette tale modifica e detiene tutti i dati dalla quale l'Azienda estrae le informazioni necessarie alle attività procedimentali.
5. L'Azienda non assume alcuna responsabilità e non risponde nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata

- (PEC) o per tardiva comunicazione della variazione di tale indirizzo, ovvero per mancato inserimento di tale variazione sulla piattaforma informatica da parte del professionista (come sopra richiesto) o per qualsiasi altra ragione non imputabile a responsabilità della stessa ovvero per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione strettamente personale.
 7. **Sono tassativamente escluse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione.**
 8. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità indicate nell'Allegato A del presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
 9. Alcune delle informazioni richieste dalla procedura informatica sono obbligatorie. Il sistema informatico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali informazioni, atteso che la loro mancanza è causa di esclusione.
 10. L'iscrizione nell'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito. L'iscrizione nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali e costituirà soltanto il prerequisito per il conferimento dell'eventuale incarico professionale di rappresentanza e difesa dell'Azienda.
 11. L'Albo sarà soggetto d'ufficio, a cura della U.O.C. Affari Generali, ad aggiornamento con cadenza trimestrale, con l'inserimento delle domande nel frattempo intervenute e ritenute idonee da parte della medesima U.O.C. Affari Generali.
 12. L'iscrizione nell'Albo nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico. In ogni caso, l'ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato.
 13. I professionisti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.
 14. I professionisti già iscritti nell'Albo di cui sopra (approvato con deliberazione n. 2522/DG dell'11/07/2024, a seguito di avviso pubblico del 22/12/2023) non devono ripresentare alcuna domanda, salvo che intendano segnalare variazioni significative relative a competenze ed esperienze nel frattempo intervenute.
 15. La U.O.C. Affari Generali effettua con cadenza periodica revisioni straordinarie dell'Albo, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione e cancellando i soggetti per i quali i requisiti necessari siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda.
 16. L'Albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa dei dipendenti o Amministratori dell'Azienda soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio o connesse al mandato politico, nel rispetto delle norme vigenti in materia. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudica la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Azienda, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui alle norme dei CC.CC.NN.LL. in materia.
 17. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Collaboratori e Consulenti – Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza.
 18. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti in sede di iscrizione nell'Albo o acquisiti a tal fine dall'Azienda, in qualità di titolare del trattamento, saranno oggetto di appropriata gestione cartacea ed

informatizzata e saranno utilizzati e finalizzati esclusivamente per l'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla tenuta ed aggiornamento dell'Albo.

ARTICOLO 4

REQUISITI RICHIESTI

1. Per l'ammissione all'Albo di cui al precedente articolo 3, i professionisti, singoli o associati, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza Italiana e/o Europea, salvo eccezioni di legge;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati;
 - d) assenza di procedimenti disciplinari;
 - e) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta ai sensi della vigente normativa in materia;
 - f) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego pubblico presso una Pubblica Amministrazione;
 - g) assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
 - h) assenza di patrocini di qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale, in corso o tenutisi nel triennio precedente, contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
 - i) comprovata esperienza professionale di durata non inferiore ad anni 3 (tre), dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae*, in numero massimo di due delle seguenti materie:
 - a. Diritto amministrativo;
 - b. Diritto civile;
 - c. Diritto del lavoro;
 - d. Diritto penale;
 - e. Diritto tributario;
 - j) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale, con l'indicazione del massimale assicurato;
 - k) assenza di conflitto di interessi e/o di cause di incompatibilità con l'Azienda; infatti, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, ciò dovrà essere dichiarato al momento dell'affidamento incarico, a mezzo dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - l) di aver preso visione e impegnarsi a rispettare le disposizioni del Codice di comportamento dell'Azienda, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Azienda;
 - m) di aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'Albo dei legali esterni all'Azienda devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali eventuali esecutori.
3. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato.

4. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare durante tutto il periodo di iscrizione nell'Albo.
5. Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che al momento della richiesta di iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore della controparte, cause promosse contro l'Azienda o si trovino in conflitto con gli interessi dell'Azienda.
6. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo, promuovano giudizi contro l'Azienda o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'a stessa, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

ARTICOLO 5

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. Il parere in ordine all'opportunità della proposizione di qualsivoglia azione legale o della resistenza in giudizio viene preliminarmente espresso dall'Avvocatura interna che, dopo accurata valutazione circa la fondatezza dei motivi del ricorso, esprime il proprio parere in ordine alla opportunità della costituzione o meno in giudizio.
2. L'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa di questa Azienda ai legali esterni iscritti nell'albo istituito dall'Azienda avviene esclusivamente nel caso in cui ricorrano le ipotesi già previste all'art. 1, lettera a, b, c, d, e, f.
3. Al Direttore Generale o suo delegato compete la scelta e la nomina del legale e l'adozione del provvedimento di affidamento dell'incarico al legale designato (legale interno o esterno), nonché la sottoscrizione del contratto di conferimento incarico e della procura alle liti.
4. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) Specializzazioni ed esperienze;
 - b) Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5;
 - c) Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. L'Azienda si orienta al principio dell'equa ripartizione degli incarichi, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.
5. Il criterio della rotazione è comunque derogabile per le motivazioni di seguito indicate:
 - a) nei casi di prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivi al primo;
 - b) nei casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - c) nei casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza, la medesima materia;
 - d) nei casi di contenziosi che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda il possesso di una specifica specializzazione ed esperienza professionale;
6. Il Direttore Generale (o suo delegato) potrà affidare incarichi anche a soggetti non compresi nell'elenco in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento ovvero della competenza territoriale, vale a dire del luogo in cui si trova l'Autorità giudiziaria competente.
7. Di norma non potranno essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura della prestazione implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio.

8. Nel caso di conferimento di incarico al legale interno relativo a un giudizio per il quale si rende necessario avvalersi della collaborazione del domiciliatario, può essere individuato un legale esterno, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
9. Nel caso in cui l'incarico di difesa sia stato conferito a un legale esterno, le spese per l'eventuale domiciliatario restano a totale carico del legale incaricato senza alcun onere aggiuntivo a carico di questa Azienda.

ARTICOLO 6

COMPENSI

1. Il compenso per le prestazioni professionali è concordato al momento del conferimento dell'incarico, indicando l'importo da corrispondere secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm.ii, in ragione dei valori minimi, salve diverse determinazioni le cui ragioni dovranno essere debitamente e congruamente motivate nel provvedimento di affidamento dell'incarico.
2. Con il medesimo provvedimento sarà stabilito l'importo da corrispondere a titolo di acconto, che non potrà superare il 30% del complessivo onorario e che non potrà essere corrisposto nel caso in cui il legale ometta la comunicazione di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a).
3. Il compenso pattuito è comprensivo dell'eventuale indennità di trasferta nonché del compenso di un domiciliatario, oltre Cassa Forense, IVA e rimborso forfettario per spese generali.
4. Per l'attività prestata dal professionista nei giudizi iniziati ma non compiuti e/o interrotti per qualsiasi motivo, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, avuto riguardo delle fasi espletate.
5. Nelle ipotesi di giudizi interrotti e successivamente riassunti, saranno corrisposte le competenze per le fasi effettivamente svolte in ciascuno dei procedimenti.
6. In caso di soccombenza il compenso pattuito subirà una decurtazione del 10%.
7. Le spese a titolo di contributo unificato e/o marche da bollo sono rimborsate previa esibizione di idonea documentazione.
8. Nel caso di sentenza positiva con condanna di controparte alle spese legali a favore dell'Azienda, qualora l'importo liquidato dal Giudice sia pari a quanto concordemente pattuito ovvero sia in misura superiore o inferiore a quest'ultimo, il legale è autorizzato dall'Azienda a richiedere e a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali secondo l'importo liquidato dal Giudice. Nel caso in cui controparte non provveda al pagamento delle spese legali poste a suo carico, il legale è tenuto per conto ed in nome dell'Azienda, e senza ulteriore compenso rispetto a quello pattuito al momento dell'incarico, a recuperare il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte soccombente è stata condannata.
9. Qualora, comunque, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Azienda, fermo restando l'obbligo in capo al professionista incaricato di recuperare la somma disposta in sentenza.
10. In caso di conciliazione o di transazione, giudiziale e/o stragiudiziale, il compenso liquidato al professionista sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, oltre ad un ulteriore compenso pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
11. Nel caso vengano conferiti più incarichi allo stesso avvocato in ordine a questioni aventi lo stesso *petitum*, verrà applicata una riduzione del 30% per continuità relativamente agli incarichi conferiti successivamente al primo.
12. In caso di studi associati il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

13. L'Azienda potrà compensare, in tutto o in parte, i debiti derivanti dai compensi previsti per gli incarichi legali con i crediti certi, liquidi ed esigibili che abbia nei confronti degli stessi avvocati.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

1. Il professionista nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo di:
 - a) comunicare entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico la percentuale stimata di soccombenza in termini percentuali, nonché di individuare il grado di potenzialità del verificarsi della passività in termini di evento probabile, possibile o remoto. L'acconto di cui al precedente art. 6, comma 2, potrà essere corrisposto solo dopo tale comunicazione.
 - b) trasmettere entro 20 giorni dal conferimento dell'incarico, a seguito di richiesta dell'Azienda il presumibile valore causa;
 - c) comunicare entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - d) aggiornare l'Azienda sulle attività svolte e relazionare sullo stato dell'arte del giudizio, sulle date di udienza e dei rinvii;
 - e) trasmettere alla U.O.C. Affari Generali tutta la documentazione processuale (atto di costituzione, memorie difensive di parte e controparte, verbali di udienza ecc.);
 - f) richiedere, ove possibile, la riunione di più giudizi al fine di limitare le spese legali;
2. Il professionista non può accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico.
3. Il professionista ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali cause, originarie e/o sopravvenute, di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso.
4. L'incarico viene revocato quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da inficiare il rapporto fiduciario.
5. L'inadempimento alle superiori prescrizioni e la mancata comunicazione da parte del professionista determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

ARTICOLO 8

REVOCA DEGLI INCARICHI

1. L'Azienda si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nei seguenti casi:
 - venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
 - manifesta negligenza o errori evidenti;
 - conflitto di interesse o mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi del presente regolamento;
 - comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento;
 - oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere l'incarico;
 - venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

ARTICOLO 9

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'Azienda dispone la cancellazione dall'elenco del professionista nei seguenti casi:
 - perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
 - rinuncia all'incarico senza giusta causa o giustificato motivo;
 - mancato assolvimento dell'incarico affidato con diligenza e puntualità;
 - responsabilità per gravi inadempienze;
 - informazioni non veritiere;
 - accettazione da terzi di incarichi contro l'ASP di Messina;
 - mancata comunicazione di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
2. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca di tutti gli incarichi affidati.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento in materia, approvato con deliberazione n. 1743 del 25.06.2020.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al disciplinare di incarico, alla normativa vigente in materia, al Codice Deontologico Forense in vigore e alle linee guida ANAC alle disposizioni di legge, assessoriali e regolamentari vigenti.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I professionisti (singoli o associati) per l'ammissione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento in materia (al quale si rinvia) e devono compilare ed inviare l'istanza di partecipazione relativa alla procedura selettiva di interesse **esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell'Azienda (<https://concorsi.asp.messina.it>) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.**

Alcune delle informazioni richieste dalla procedura informatica sono obbligatorie. Il sistema informatico non consentirà, pertanto, l'invio di domande prive di tali informazioni, atteso che la loro mancanza è causa di esclusione.

In caso di errore, occorrerà eliminare l'istanza errata ed inserire una nuova istanza.

Il professionista dovrà conservare copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla esibire in caso di richiesta dell'Amministrazione.

La domanda di partecipazione potrà essere firmata con firma autografa o con firma digitale (modalità PADES).

In caso di utilizzo di firma autografa, la domanda stampata e sottoscritta dovrà essere riallegata in formato pdf.

In caso di firma digitale è richiesta la modalità PADES.

In entrambi i casi, la domanda dovrà essere presentata firmata, a pena di esclusione.

Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il professionista dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità in formato PDF. Il documento sarà ritenuto utile quale supporto a tutte le eventuali ulteriori autocertificazioni aggiunte o allegate.

Nella domanda di partecipazione è obbligo comunicare il proprio indirizzo **personale** di posta elettronica certificata (PEC) nella relativa istanza. L'Azienda utilizzerà per ogni comunicazione esclusivamente la PEC comunicata, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. Il professionista ha l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'Azienda eventuali/successive variazioni dell'indirizzo di PEC personale e, contestualmente, è onere dello stesso effettuare tale variazione sulla piattaforma informatica, che permette tale modifica e detiene tutti i dati. L'Azienda estrae tutte le informazioni necessarie alle attività procedurali da tale piattaforma.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità e non risponde nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o per tardiva comunicazione della variazione di tale indirizzo, ovvero per mancato inserimento di tale variazione sulla piattaforma informatica da parte del professionista (come sopra richiesto) o per qualsiasi altra ragione non imputabile a responsabilità della stessa o per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione strettamente personale.

Sono tassativamente escluse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione.

